Allegato alla Determina n.	
ENTE di GESTIONE per i PARCHI e la BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE	
CONVENZIONE	
Oggetto: Affidamento Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica per pre-	
venzione ed accertamento di illeciti, relativi all'attuazione del Regolamento	
per l'accesso e la fruizione del Parco del Monte Fuso.	
COMPENSO: € 750,00 a titolo di rimborso spese	
Controparte: Corpo Guardie Ecologiche Volontarie (CGEV) con sede in	
loc. Ponteghiara, 18/A – 43036 Fidenza (PR)	
Modalità di scelta della controparte: Atto Comitato Esecutivo n. 39 del	
29/04/2024.	

L'anno duemilaventiquattro (2024), in questo giorno () del me-	
se di, presso gli uffici dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Bio-	
diversità Emilia Occidentale (Sede Vigilanza - Via Olma n. 3 – Sala Ba-	
ganza):	
TRA	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale	
(cod.fisc. 02635070341) nella persona del Dott. Alberto Tomeo – Respon-	
sabile dell'Area Vigilanza e Gestione Faunistico/Venatoria, nato a Patti	
(ME) il 18.09.1978, domiciliato per la carica presso la sede che interviene	
in esecuzione della deliberazione del Comitato Esecutivo n. 39 del	
29/04/2024;	

Е	
l'Associazione di volontariato denominata Corpo Guardie Ecologiche Vo-	
lontarie (GEV), in seguito denominata Corpo GEV, P.IVA/C.F.	
92005140345, con sede legale in Fidenza, loc. Ponteghiara 18/A, iscritta nel	
registro regionale del volontariato in data 15 aprile 1993, con decreto del	
Presidente della Giunta Regionale n. 420, rappresentata dal Presidente pro-	
tempore Dott.ssa Simona Alberoni, nata a Fidenza (PR) il 08/03/1977, do-	
miciliato per la carica presso la sede dell'Associazione medesima;	
PREMESSO:	
che con Atto del Comitato Esecutivo n. 39 del 29/04/2024 è stato approvato	
di avvalersi dell'attività di volontariato svolta dal Corpo Guardie Ecologiche	
Volontarie (CGEV), presenti ed operanti sul territorio provinciale per fun-	
zioni di prevenzione, educazione ed accertamento di tutti gli atti contrari al	
Regolamento di accesso e fruizione del Parco del Monte Fuso;	
che le Guardie Ecologiche Volontarie intrattengono rapporti con gli Enti o	
gli Organismi Pubblici che si avvalgono della loro opera, attraverso le Con-	
venzioni di cui all'art. 9 della L.R. 23/1989;	
che il Corpo GEV è un'associazione democratica legalmente costituita, Uf-	
ficio Registro Atti Privati di Parma n. 2563 del 01.04.1981, che persegue	
fini sociali e culturali finalizzati alla salvaguardia dell'ambiente senza scopo	
di lucro;	
che le GEV sono nominate dopo aver frequentato un corso di formazione	
approvato dall'Amministrazione Provinciale di Parma, che comprende un	

esame finale presieduto da una Commissione individuata dalla stessa Am-	
ministrazione Provinciale;	
che tutte le GEV sono in possesso di regolare decreto Prefettizio di nomina	
a guardia particolare, ai sensi dell'art. 138 T.U.L.P.S. (R.D. 18.06.1931 n.	
773) e possono svolgere la loro attività come tali su tutto il territorio provin-	
ciale, intervenendo a far rispettare tutte le competenze loro conferite dalla	
L.R. 23/1989 e dalle successive normative che individuino nelle GEV i pos-	
sibili affidatari della vigilanza, e quindi da quanto contenuto nell'atto di no-	
mina emanato dalla Provincia di Parma;	
che l'art. 21 della L.R. 02.04.1996, n. 6 e s.m.i commi 1 e 2 - prevede che	
gli Enti competenti organizzino e coordino l'attività di vigilanza predispo-	
nendo uno specifico programma di attività, e al comma 2 menziona le GEV	
di cui alla L.R. 23/1989 come possibili affidatari della vigilanza;	
Che dovranno essere rispettati anche i disposti dell'art.16 comma 3 lett. c)	
della L.R. 13/2015.	
Tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
ARTICOLO 1	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, consi-	
derate le esigenze di cui alle premesse e volendo garantire presso il Parco	
del Monte Fuso una specifica attività di controllo e vigilanza, comunque	
complementare e non sostitutiva dei servizi di competenza propria e delle	
Forze dell'Ordine, attiva con il Corpo GEV una Convenzione avente per	
oggetto la seguente attività: Vigilanza e controllo sull'applicazione del Re-	
golamento per l'accesso e la fruizione del Parco del Monte Fuso approvato	

con atto del Consiglio Provinciale n. 80 del 29.07.2005, così come modifi-	
cato con atto di Consiglio Provinciale n. 07 del 27.02.2020 e n. 31 del	
30.09.2021;	
Nello svolgimento del compito sopraindicato, il Corpo GEV opererà in ac-	
cordo con il Servizio Vigilanza Ambientale e Territoriale e in conformità	
con la normativa vigente in materia, provvedendo a segnalare le infrazioni	
rilevate.	
Lo svolgimento dell'attività di controllo avverrà in coordinamento con lo	
stesso Servizio sulla base di incontri da effettuarsi a cadenza periodica.	
Agli incontri i rappresentanti del Corpo GEV dovranno consegnare i rappor-	
ti di servizio, in cui saranno specificati l'attività svolta e i controlli compiuti	
durante il periodo.	
Eventuali Verbali di Accertata Violazione, di Sequestro Amministrativo ed	
anche il materiale sequestrato ai sensi della L.R. n. 21/1984, dovranno esse-	
re depositati presso la sede dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiver-	
sità Emilia Occidentale nel più breve tempo possibile e comunque entro 10	
giorni dalla data di contestazione.	
Quando possibile ed opportuno, verrà prodotta documentazione fotografica	
e quant'altro possa facilitare le istruttorie.	
Nel caso di materiale sequestrato, lo stesso, per consentire la corretta appli-	
cazione dell'art.19 della L. 689/1981, dovrà essere consegnato immediata-	
mente all'Ente di Gestione (entro le 48 ore dalla data della contestazione),	
oppure essere gestito nei modi indicati all'art.17 della L.R. 21/1984.	

ARTICOLO 2	
Il Corpo GEV si impegna per lo svolgimento delle attività presso il Parco	
Provinciale ad utilizzare prevalentemente i soci volontari, e prioritariamente	
quelli residenti nell'ambito territoriale interessato dall'intervento. Si impe-	
gna inoltre a nominare uno o più referenti che intrattengano i rapporti con	
l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e che	
coordinino lo svolgimento dell'attività prevista nella presente Convenzione,	
dandone specifica comunicazione all'Ente di Gestione per i Parchi e la Bio-	
diversità Emilia Occidentale.	
ARTICOLO 3	
Il Corpo GEV si impegna affinché, durante il periodo di durata della presen-	
te Convenzione, le attività programmate siano rese con continuità e sistema-	
ticità; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'Ente di Ge-	
stione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale delle interruzioni	
che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle	
attività stesse, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori.	
Il presente atto dovrà essere reso cogente con eventuali riforme di governo	
che dovessero derivare dalla applicazione della L.R. 13/2015, art. 16.	
Sarà cura del Presidente del Raggruppamento consegnare ad ARPAE copia	
della convenzione stipulata.	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale è tenuto	
a comunicare immediatamente al Corpo GEV ogni evento che possa incide-	
5	

re sull'attuazione del progetto, o comunque sulla validità della presente	
convenzione.	
ARTICOLO 4	
Il Corpo GEV garantisce che gli operatori sono in possesso delle necessarie	
cognizioni tecniche e pratiche per lo svolgimento del servizio o delle presta-	
zioni, garantisce altresì che i servizi di vigilanza saranno svolti di norma da	
pattuglie di almeno due volontari.	
ARTICOLO 5	
Il Corpo GEV garantisce che i volontari operanti nella convenzione sono	
coperti da assicurazione contro infortuni e per la responsabilità civile verso	
terzi, secondo quanto stabilito (L. 266/1991 – Legge quadro sul Volontaria-	
to).	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si im-	
pegna a mettere a disposizione del Corpo GEV i materiali necessari ed i	
supporti organizzativi necessari per il funzionamento del servizio.	
I volontari impegnati nel servizio utilizzeranno mezzi di trasporto	
dell'Associazione o di proprietà privata.	
ARTICOLO 6	
Al termine del periodo di validità della presente Convenzione, e comunque	
non oltre 60 giorni dalla sua scadenza, il Corpo GEV presenta all'Ente di	
Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale una relazione	

scritta sull'attività svolta, contenente anche indicazioni di eventuali proble-	
mi e criticità riscontrate durante lo svolgimento del servizio.	
ARTICOLO 7	
Le Guardie Ecologiche Volontarie esplicano l'attività contemplata nella	
presente Convenzione a titolo gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzio-	
ne di rapporto di lavoro.	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si im-	
pegna a corrispondere al Corpo GEV un rimborso forfetario pari a €750,00	
[settecentocinquanta/00] (esente IVA ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.	
n. 266/1991) a parziale copertura delle spese sostenute.	
Detta cifra verrà corrisposta entro 60 giorni dalla presentazione della rela-	
zione finale, di cui all'articolo precedente, alla quale dovranno essere allega-	
ti i rapporti di servizio attestanti l'attività svolta.	
ARTICOLO 8	
La presente Convenzione avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione	
e fino al 30/09/2024, per servizi particolari concordati tra le parti, il periodo	
potrà essere esteso al 31/12/2024. Il Servizio di Vigilanza è previsto in tutti i	
giorni festivi, del periodo di cui sopra, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, salvo	
diverso accordo con il Servizio Vigilanza Ambientale e Territoriale. L'Ente	
di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale ha la facoltà di	
richiedere nell'ambito di tale periodo, sentita preventivamente la disponibi-	
lità del Corpo GEV, ulteriori presenze per il Servizio di Vigilanza in ogget-	
to, qualora insorgessero urgenti ed impreviste esigenze.	

ARTICOLO 9	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale può	
risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, per pro-	
vata inadempienza del Corpo GEV agli impegni previsti nei precedenti arti-	
coli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione	
delle spese sostenute dal Corpo GEV fino al ricevimento della diffida.	
La Convenzione potrà anche essere rescissa in modo consensuale o su ri-	
chiesta di una delle parti.	
ARTICOLO 10	
L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale si in-	
tende sollevato da ogni responsabilità in materia di oneri sociali, nonché da	
responsabilità per infortuni e/o danni che vengono arrecati ai volontari	
dell'Associazione o a terzi durante l'espletamento delle attività contemplate	
dalla presente Convenzione.	
ARTICOLO 11	
La presente Convenzione viene redatta in forma di scrittura privata e regi-	
strata in caso d'uso a tassa fissa. Il pagamento dell'imposta di registro sarà a	
carico del richiedente la registrazione.	
ARTICOLO 12	
8	

Il Corpo GEV autorizza l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità	
Emilia Occidentale al "trattamento dei dati personali" contenuti nel presente	
Atto per dare esecuzione all'Atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e	
per esigenze organizzative dell'Ente di Gestione stesso.	
ARTICOLO 13	
Il Corpo GEV è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni contenute	
nella presente Convenzione ed in particolare si impegna a vigilare affinché	
sia rispettato il Regolamento di accesso e fruizione del Parco Provinciale del	
Monte Fuso. Esso dichiara di essere, altresì, a conoscenza che il rapporto di	
cui alla presente convenzione si risolverà di diritto e in forza di apposita	
comunicazione dell'Ente nell'ipotesi di violazione da parte del contraente	
stesso agli obblighi derivanti dal D.P.R. 62/2013 (Regolamento recante il	
codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell'art.2 comma	
3, ultimo periodo.	
Per quanto non previsto nella presente Convenzione si fa espresso riferi-	
mento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di Legge e di Regola-	
mento in vigore. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di	
Parma – è esclusa la competenza arbitrale, la Convenzione non conterrà la	
clausola compromissoria dell'arbitrato di cui all'art. 241, c. 1-bis del d.lgs.	
163/2010. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto è fatto rinvio alle	
norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia, ema-	
nate o che saranno emanate.	

Letto, approvato e sottoscritto.	
Per l'Ente di Gestione per i Parchi e Per il Corpo GEV	
la Biodiversità - Emilia Occidentale	
Dott. Alberto Tomeo Dott. Simona Alberoni	
(documento firmato digitalmente	
ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005)	
10	